



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA  
Corte federale d'Appello sez. 2<sup>a</sup>

**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA**  
**CORTE FEDERALE D'APPELLO**  
**2<sup>a</sup> SEZIONE**

**Comunicato n. 6 del 10 maggio 2018**

La Corte Federale d'Appello, 2<sup>a</sup> Sezione, composta dai Sig.ri:

**Prof. Avv.to Jacopo Tognon** – *Presidente ed estensore*;

**Avv.to Martina Adami** - *Componente effettivo*;

**Avv.to Miriam Zanolì** – *Componente effettivo*;

e con l'assistenza dell'**Avv.to Marzia Picchioni** (funzionario FCI) – *Segretario-*

Nella procedura recante RG. 2/2018, promossa da Gruppo Ciclistico Feralpi Montecclarese in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con reclamo depositato in data 20 Marzo 2018 avverso la pronuncia emessa dal Tribunale Federale, II sezione, nel Comunicato n.2 in data 21 Febbraio 2018, all'esito del procedimento n. 5/2018, pubblicata sul sito federale il 2 Marzo 2018

*Reclamante*

avente ad oggetto il tesseramento ed il diniego di nulla osta da parte della citata Società relativamente all'allievo Lorenzo Balestra nonché contro Giovanni Balestra, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul predetto minore, costituitosi con l'assistenza degli Avv.ti Marta e Francesco Gardoni

*Resistente*

Sentiti all'udienza del 9 Aprile 2018, per la reclamante G.C. Feralpi Montecclarese A.S.D., il Presidente della stessa, Sig. Marcello Bregoli, nonché l'Avv.to Francesco Gardoni, per il resistente; Sciolta la riserva e ritenuta matura la causa per la decisione, con ordinanza del 23 Aprile 2018;

Letti gli atti e i documenti tutti di causa;

Ha assunto la seguente decisione

**ritenuto in fatto**

La G.C. Feralpi Montecclarese A.S.D. (per brevità, Feralpi o la reclamante), con reclamo del 20 marzo 2018, eccepiva che le informazioni e notizie rilasciate al Tribunale dal Signor Balestra

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma  
P. IVA 01377441009

Tel: 06.87975842.7835 – Fax: 06.8797.5863 – Email: [Segreteria\\_corteappello@federici](mailto:Segreteria_corteappello@federici)  
Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 – Email: [strutturatetecni](mailto:strutturatetecni)





FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Corte federale d'Appello sez. 2<sup>a</sup>

Giovanni (genitore del minore Balestra Lorenzo), in corso d'udienza, non siano state veritiere e, comunque, siano risultate calunniose nei confronti della Società.

Chiedeva, inoltre, la riforma della decisione del Tribunale Federale, II Sezione, per due motivi.

Il **primo motivo di reclamo** riguarda l'idoneità della bicicletta in dotazione a Lorenzo Balestra.

Quanto a tale circostanza, la Feralpi sostiene che non sia possibile dotare l'Atleta di una bicicletta di calibro inferiore rispetto alle sue caratteristiche fisiche in quanto *“prima di ogni inizio di stagione tutti i tesserati vengono visti da un telaista e in base alle misure riscontrate vengono destinate le biciclette”*.

Sostiene altresì che, non appena venuta a conoscenza del problema infiammatorio del ragazzo, lo stesso veniva sottoposto nuovamente all'attenzione del telaista, il quale, però, non riscontrava l'esigenza di dotarlo di una diversa bicicletta.

Il cambio di telaio, ad ogni modo, sarebbe stato possibile stante la presenza di una bici di taglia superiore in magazzino.

Si evidenzia, poi, come l'Atleta non abbia mai corso in allenamento o in gara con una bicicletta di proprietà, ma sempre con un mezzo fornitogli dalla Società.

Il **secondo motivo di reclamo** è relativo alla legittimità del tesseramento di Lorenzo Balestra per la stagione 2018.

Il reclamante ne eccepisce la regolarità, pur ammettendo che il tesseramento sia stato formalizzato *“senza firma del genitore”*.

La motivazione addotta a riguardo è legata alla necessità di tutela a livello assicurativo che Feralpi avrebbe in tal modo ottenuto, in caso d'infortunio od incidente occorsi all'Atleta (o a terzi coinvolti), a fronte degli allenamenti dallo stesso praticati lungo le strade (peraltro, come si legge nel reclamo, *“con divisa non Feralpi”*).

Si costituiva l'Atleta, con memoria del 4 Aprile 2018, osservando come nulla di calunnioso o non veritiero sia stato dedotto dal Signor Giovanni Balestra, nel ricorso ed all'udienza davanti al Tribunale Federale, II Sezione.

Quanto al **primo motivo**, il resistente rilevava l'intempestività della questione, per essere stata sollevata solamente in sede di reclamo.

Sul punto nel merito, osservava, invece, la mancanza di prova relativa all'idoneità della dotazione fornita da Feralpi all'Atleta.

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma  
P. IVA 01377441009

Tel: 06.87975842.7835 – Fax: 06.8797.5863 – Email: Segreteria\_corteappello@federici  
Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 – Email: strutturatecni





FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Corte federale d'Appello sez. 2<sup>a</sup>

La difesa riteneva, inoltre, che l'Atleta, per determinare il tipo di bicicletta ed il telaio da adottare in base alla conformazione e tipologia fisica, alle misure ed alle leve, non avrebbe dovuto essere sottoposto all'attenzione di un telaista, bensì di un biomeccanico.

Il resistente attestava, infatti, come il Signor Balestra Giovanni, padre del minore, si sia attivato personalmente interpellando un biomeccanico di fiducia per apportare alla bici le modifiche necessarie, in ragione delle caratteristiche fisiche del ragazzo ed in particolare della sua crescita in altezza.

Modifiche consistite “nella sostituzione dell'attacco del manubrio esistente, della misura di 10 centimetri, con un nuovo attacco da 14 centimetri, con conseguente allungamento della bicicletta di ben 4 centimetri”, che hanno consentito di eliminare il difetto di posizionamento in sella alla bici, causa dell'inflammazione lombare.

Proprio a causa della condotta tenuta dalla Società in costanza di malattia, i procuratori del resistente ritengono sia stato definitivamente compromesso il rapporto di fiducia con l'Atleta, nonché con l'esercente la potestà genitoriale, venendo ad esistenza quella giusta causa di scioglimento del vincolo sportivo e contrattuale.

Infine, in merito al **secondo motivo** di doglianza, evidenziava la forzatura della Società - utilizzando l'argomento dell'assicurazione in caso di incidenti nel corso dell'allenamento - per giustificare una qualche legittimità dell'azione di tesseramento, per il quale né i genitori né lo stesso minore avevano mai espresso un consenso.

Pertanto, la difesa affermava l'illegittimità del tesseramento posto in essere dalla Feralpi ed il conseguente trattamento non autorizzato dei dati sensibili dell'Atleta.

### **Considerato in diritto**

Preliminarmente, preme rilevare l'incompetenza di questa Corte a decidere nel merito della doglianza sollevata dal reclamante sulle informazioni e notizie non veritiere e calunniose, rilasciate al Tribunale Federale, in occasione dell'udienza innanzi alla II Sezione, dal Signor Giovanni Balestra.

La Corte Federale d'Appello della Federazione Ciclistica Italiana, infatti, non è chiamata a decidere su questioni di natura penale. Sarebbe eventualmente stato compito della Società, perciò, denunciare le asserite falsificazioni avanti all'Autorità competente.

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma  
P. IVA 01377441009

Tel: 06.87975842.7835 – Fax: 06.8797.5863 – Email: Segreteria\_corteappello@federici  
Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 – Email: strutturatecni





FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Corte federale d'Appello sez. 2<sup>a</sup>

Quanto al primo motivo di reclamo, la Corte ritiene fondata la questione relativa all'intempestività delle contestazioni, sollevata dalla difesa del resistente.

La Società, infatti, pur ritualmente convocata, non aveva preso parte all'udienza avanti la II Sezione del Tribunale Federale, né aveva mai presentato memorie. Solamente in tale sede, infatti, avrebbe dovuto e potuto difendersi validamente, contestando quanto *ex adverso* affermato.

Pertanto, non avendo il reclamante preso posizione sui fatti oggetto del ricorso di primo grado nella loro sede naturale, ovvero di fronte al Tribunale Federale, la Corte ne ritiene intempestiva la prospettazione, così come proposta dal resistente.

Appare opportuno al Collegio, ad ogni modo, soffermarsi su una considerazione nel merito della vicenda, ritenuta focale per dimostrare la superficialità di valutazione da parte di Feralpi, concretatasi in una condotta inadempiente nei confronti dell'Atleta.

Invero, in aderenza con quanto stabilito nella pronuncia emessa dal Tribunale Federale, II sezione, pubblicata nel Comunicato n. 2 del 21 Febbraio 2018, è quanto mai evidente che negare all'Atleta uno strumento idoneo all'esercizio della propria attività (nel caso *de quo*, una bicicletta conforme alle sue caratteristiche fisiche), a maggior ragione in presenza dei problemi fisici che tale circostanza ha provocato all'Atleta, costituisce inadempienza da parte della Feralpi, tale da giustificare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, lett. F) del Regolamento di Giustizia, il giudizio sullo scioglimento del vincolo sportivo.

Nel mondo del ciclismo, infatti, l'esigenza di un'analisi antropometrica per il giusto posizionamento in sella riveste un'importanza fondamentale.

Importanza che assume sempre maggior peso anche tra gli sportivi amatoriali e tanto più dovrà essere considerata nel caso si tratti di sportivi agonisti. A maggior ragione se, come nel caso di specie, questi soggetti siano dei minori, *naturaliter* in costante mutamento e sviluppo fisico, per i quali i danni patiti a causa di scorrette posture possono avere ripercussioni anche gravi sia sul loro futuro agonistico, sia sulla vita quotidiana.

Il telaista ed il biomeccanico, invero, sono due figure professionali ben diverse: il primo è specializzato nella costruzione e nell'assemblaggio di telai ed altre componenti per le biciclette, con diversi utilizzi.

Il biomeccanico, invece, ha il compito di valutare l'età, i problemi fisici e l'estensione muscolare degli sportivi per stabilire quale sia il loro miglior assetto sulla bicicletta. Il suo lavoro non si basa

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma

P. IVA 01377441009

Tel: 06.87975842.7835 – Fax: 06.8797.5863 – Email: Segreteria\_corteappello@federci

Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 – Email: strutturatecni





FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Corte federale d'Appello sez. 2<sup>a</sup>

su parametri fissi ed immutabili, ma varia in funzione della cosiddetta “*bike fit window*” del ciclista. La “finestra biomeccanica” deve essere considerata sia per regolare la bici nel miglior modo possibile per evitare danni fisici (come ad esempio, nel caso che ci occupa, le infiammazioni lombari), sia per migliorare le *performance* sportive.

Di tale analisi, però, non può occuparsi un telaista in quanto, come delineato, provvisto di competenze diverse rispetto a quelle proprie del biomeccanico.

La Feralpi, pertanto, a fronte dei lamentati problemi infiammatori del minore, avrebbe dovuto immediatamente sottoporlo ad un controllo con un biomeccanico, anziché reiterare la propria condotta facendo intervenire nuovamente un telaista.

Atteggiamento che, unitamente al disinteresse manifestato verso l'Atleta nel suo periodo di malattia, ben concreta “*lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa e per inadempienza*”, sul quale si è già pronunciata la II Sezione del Tribunale Federale.

Relativamente al secondo motivo di reclamo, ovvero l'illegittimità del tesseramento dell'Atleta minore, la Corte ritiene che sia cessata la materia del contendere in quanto, all'udienza del 9 Aprile 2018, è stata espressa la volontà di rinunciare al tesseramento dell'Atleta.

Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale.

Essa viene dichiarata dal giudice nel caso in cui sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, nonché quando vi sia un accordo tra le parti.

Nel caso di specie, pertanto, la volontà di rinuncia al tesseramento comporta che non vi sia più alcuna necessità di pronuncia in merito.

Ad ogni buon conto, appare a questa Corte lapalissiano come l'atteggiamento tenuto dalla Società sia stato posto in essere in violazione di qualsiasi normativa, non solo Federale.

Vi è la necessità, infatti, che il tesseramento si fondi sull'elemento volontaristico della manifestazione del consenso, manifestazione di volontà che deve assumere *ad validitatem* la forma scritta (circostanza però che non è accaduta nello specifico, se non tramite l'apposizione di firma apocrifia).

Inoltre, alcun tipo di consenso è mai stato dato anche per la parte relativa al trattamento dei dati sensibili, previsti in ogni modulo di richiesta di tesseramento, nel quale è riportato: “*Il Presidente*

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma

P. IVA 01377441009

Tel: 06.87975842.7835 – Fax: 06.8797.5863 – Email: Segreteria\_corteappello@federci

Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 – Email: strutturatecni





**FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA**

*Corte federale d'Appello sez. 2<sup>a</sup>*

*della Società dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che tutte le richieste di tesseramento inoltrate in via informatica alla Federazione Ciclistica Italiana sono corredate dalla necessaria documentazione cartacea debitamente firmata dall'atleta richiedente anche nella parte relativa al consenso per il trattamento dei dati personali (omissis).”*

La Feralpi, pertanto, avendo provveduto a tesserare l'Atleta per la stagione 2018, senza il previo consenso dei genitori, ha compiuto un atto contrario alle norme Federali.

**P.Q.M.**

## **LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

### **2<sup>a</sup> SEZIONE**

La Corte, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:

Rigetta il reclamo proposto dal Gruppo Ciclistico Feralpi Monteclarense, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, avverso la pronuncia emessa dal Tribunale Federale, II sezione, nel Comunicato n.2 in data 21 Febbraio 2018, all'esito del procedimento n. 5/2018, pubblicata sul sito federale il 2 Marzo 2018.

Per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa d'accesso alla giustizia, ai sensi dell'art.45, comma 9, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana.

Così deciso in Padova, addì 2 Maggio 2018

Motivi depositati in data 11 Maggio 2018

Il Presidente, *Prof. Avv. Jacopo Tognon-*

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma

P. IVA 01377441009

Tel: 06.87975842.7835 – Fax: 06.8797.5863 – Email: [Segreteria\\_corteappello@federci](mailto:Segreteria_corteappello@federci)

Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 – Email: [strutturatecni](mailto:strutturatecni)

